

COMUNITÀ AMIATA SENESE

**Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino,
Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, S. Quirico d'Orcia**

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO ASSOCIATO ISEE**

INDICE

- ART. 1 - Finalità
- ART. 2 - Oggetto e riferimenti legislativi
- ART. 3 - Principi
- ART. 4 - Ambito di applicazione
- ART. 5 - Determinazione della situazione economica
- ART. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica
- ART. 7 - Iter procedurale
- ART. 9 - Controlli
- ART. 10 - Funzionamento del servizio
- ART. 10 - Il Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE
- ART. 11 - Criteri di ripartizione della spesa
- ART. 12 - Durata

Art. 1 Finalità

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) permette di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche attraverso l'utilizzo di criteri unificati di valutazione di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
3. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2 Oggetto e Riferimenti Legislativi

1. Il presente regolamento sul funzionamento dell'Ufficio Associato ISEE, nell'ambito della disciplina sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disciplina le procedure che saranno svolte dalla Comunità Montana Zona I-2 Amiata Senese, quale delegato, dai comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e S. Quirico d'Orcia, delle funzioni e dei servizi connessi alla gestione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'erogazioni di prestazioni sociali agevolate, come da Convenzione approvata ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267\2000.
2. Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni facenti parte del Circondario Amiata – Val d'Orcia, singolarmente o in forma associata.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, integrato dal DPCM 221/1999 e DPCM 305/1999, così come modificati dal Decreto Legislativo del 3 maggio 2000 n. 130, integrato dal DPCM 242/2001 e DPCM 18.5.2001.

Art. 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - ◆ massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - ◆ preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - ◆ rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - ◆ divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo;
 - ◆ standardizzazione della modulistica, delle procedure e dei regolamenti di interesse dell'Ufficio Associato ISEE;
 - ◆ monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione della clientela;

- ◆ ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti;
- ◆ ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale, con l'INPS e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione dei diritto di accesso che consentono di stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione o servizio fornito dalle Amministrazioni comunali singolarmente o in forma associata, che prevedono agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1, così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e tutti quei casi riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, che preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica e/o reddituale. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.
3. Il presente regolamento integra, modifica o sostituisce per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi indicati nei commi precedenti.

Art. 5 **Determinazione della situazione economica**

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, secondo le modalità e in base alle definizioni, così come determinate ai sensi della vigente legislazione.
2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE), come sopra determinato, con il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza definita dalla vigente legislazione.

Art. 6 **Dichiarazione sostitutiva unica**

1. La dichiarazione sostitutiva unica viene resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

2. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata, da parte del cittadino, o, direttamente, all'Ufficio Associato ISEE oppure ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.
3. La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello tipo, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri delle Finanze e per la Funzione Pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
4. La dichiarazione sostitutiva unica redatta, da parte del cittadino, contiene informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo ed ha validità annuale. La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ma, se non contiene i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione, l'Ufficio Associato ISEE potrà richiedere una dichiarazione aggiornata.
5. In caso di mutamento della condizione economica o familiare i cittadini richiedenti prestazioni agevolate sono tenuti alla tempestiva comunicazione all'Ufficio Associato ISEE, che determinerà il tipo di azioni da intraprendere sulla base di un'attenta valutazione economico-sociale e familiare del soggetto in questione.

Art. 7 **Iter procedurale**

1. Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al cittadino dall'Ufficio Associato ISEE l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso ai servizi che prevedono agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.
2. L'Ufficio Associato ISEE rilascia al cittadino un'attestazione, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE, rendendola disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, l'Ufficio Associato ISEE trasmette i dati al sistema informativo dell'INPS che provvede al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
4. L'Ufficio Associato trasmette al dichiarante una seconda attestazione rilasciata da parte dell'INPS e contenente tutte le informazioni previste dalla normativa specifica.
5. L'attestazione della dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
6. La seconda attestazione, utile ai fini della concessione della prestazione agevolata, viene trasmessa alla Amministrazione comunale interessata dal procedimento

Art. 8 Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Ufficio Associato ISEE, effettua opportuni controlli secondo le modalità di seguito individuate:
 - ◆ avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
 - ◆ effettuando controlli a campione su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive uniche, da attivarsi periodicamente;
 - ◆ effettuando controlli su singole dichiarazioni sostitutive uniche, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti;
 - ◆ verificando via internet i dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camere di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
 - ◆ attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.
2. L'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche è finalizzata anche alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta dell'Ufficio Associato ISEE di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato.
3. Nei controlli a campione i criteri per la scelta dello stesso da sottoporre a verifica saranno stabiliti, con cadenza annuale, dal Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE, sentito il parere dell'Assemblea del Circondario. Agli esiti dei controlli sarà data ampia diffusione pur nel rispetto della normativa sulla privacy.
4. Per le funzioni di controllo il Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), il Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE procede alla comunicazione all'Assemblea del Circondario. Ogni Amministrazione potrà adottare ogni misura utile per sospendere e/o revocare e recuperare i benefici concessi.

Art. 9 Funzionamento del servizio

1. L'Ufficio Associato ISEE prevede una struttura operativa avente quale sede amministrativa la Comunità Montana dell'Amiata in Abbadia S. Salvatore.
2. A prescindere dalla sede amministrativa dello Ufficio Associato ISEE, presso ogni Comune convenzionato dovrà essere garantita la presenza, secondo modalità e articolazione stabilite con atto del Responsabile dello Ufficio Associato ISEE.
3. Ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE redigerà una relazione di attività da presentare all'Assemblea del Circondario.

Art. 10
Il Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE

1. La responsabilità esclusiva e totale della Struttura Associata viene affidata, tramite incarico a tempo determinato da parte della Comunità Montana Amiata Senese, con provvedimento motivato, in base alla indicazione della Assemblea del Circondario.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE può essere un dipendente a tempo indeterminato o determinato di uno degli Enti Associati.
3. Qualora vi ricorrano le condizioni tale incarico può essere attribuito anche mediante contratto di diritto privato di alta specializzazione conferito ai sensi dell'art. 110 T.U. enti locali.
4. L'assegnazione dell'incarico di direzione dell'Ufficio Associato ISEE è temporanea e revocabile e non può eccedere la durata del mandato del Presidente della Comunità Montana.
5. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Associato ISEE in caso di assenza, temporaneo impedimento o situazioni di incompatibilità.
6. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

Art. 11
Criteri di ripartizione della spesa

1. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato ISEE, determinato da parte della Comunità Montana dell'Amiata – Val d'Orcia su proposta dell'Assemblea del Circondario, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.
2. La ripartizione tra gli Enti associati della spesa complessiva preventivata, avverrà in base e con le modalità stabilite dall'Assemblea del Circondario.

Art. 12
Durata

1. La durata dell'organizzazione in forma associata è sancita mediante Convenzione approvata ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267\2000.